

BGer 9C 417/2020 vom 20. Juli 2020

Bundesgericht, 2020-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_417_2020

FR: TF 9C 417/2020 du 20 juillet 2020

IT: TF 9C 417/2020 del 20 luglio 2020

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale) | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1.1

Il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale, in quanto rinvia la causa all'UAI per complemento istruttorio senza metterne fine (DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 556 con i riferimenti; cfr. anche sentenza 9C_166/2020 del 18 maggio 2020 consid. 2). Ora, salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell' art 92 LTF , il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

E. 1.2

Di regola spetta alla parte ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e stabilire che almeno una delle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF è adempiuta, a meno che ciò sia evidente (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287).

E. 2.1

Il ricorrente censura il Tribunale cantonale per avere predisposto un'inchiesta domiciliare inutile, in quanto - in assenza di altre patologie rispetto alla malattia degenerativa alla vista, che ha giustificato il riconoscimento d'ufficio del diritto a un AGI di grado lieve dal 1° novembre 2014 - non si giustificerebbe un aumento dell'AGI. Detto altrimenti, il preteso peggioramento oftalmologico dovuto alla malattia degenerativa non comporterebbe una diversa definizione del caso a livello di AGI.

E. 2.2

Conformemente all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , affinché il gravame sia ammissibile è necessaria la realizzazione di due condizioni cumulative (sul tema cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.4.1 pag. 633), ossia che l'accoglimento del ricorso metta fine alla procedura in corso - presupposto peraltro nemmeno menzionato espressamente dall'UAI - e che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosti significativamente dai comuni procedimenti. Quest'ultima condizione non è manifestamente adempiuta. Una procedura lunga e costosa è stata ammessa ad esempio quando è stato necessario procedere all'interrogatorio di un gran numero di testimoni, all'esperimento di più perizie o ancora all'invio di commissioni rogatorie in paesi lontani (cfr. sentenza 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.1 con i riferimenti), fermo restando che ogni complemento d'istruzione comporta di per sé spese e un prolungamento del pocedimento.

L'inchiesta domiciliare ad opera dell'UAI al fine di accertare, come predisposto dal Tribunale cantonale, quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurata nel compimento degli atti ordinari della vita, non può essere assimilata a una procedura defaticante o dispendiosa.

E. 2.3

Anche se non invocato dal ricorrente, va osservato che il giudizio cantonale impugnato non provoca neppure un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Un tale pregiudizio è un danno che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente. Ora una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Nel caso in rassegna, il giudizio impugnato non contiene delle istruzioni vincolanti per il ricorrente, che riducono il suo margine di apprezzamento. Il Tribunale cantonale si è difatti limitato ad accertare la necessità dell'inchiesta domiciliare. Semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (137 V 314 consid. 2.1 pag. 316).

E. 2.4

Le condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF non essendo adempiute, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile.

E. 3

Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.